

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati:

Dr.ssa Rossella SCERBO Presidente

Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER Referendario, relatore

Dr.ssa Sabina PINTO Referendario

Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI Referendario

Dr. Filippo Maria SALVO Referendario

Dr.ssa Maria LEPORE Referendario

ha emesso la seguente deliberazione

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, e l'art. 103 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del

16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle

funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle

Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-*bis*, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto-legge 5 marzo 2021 n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'anno 2021" e, in particolare, l'art. 3-ter;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 15/SEZAUT/2015/QMIG e 15/SEZAUT/2016/QMIG;

VISTA la sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL;

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione di controllo prot. n. 2727 del 26/06/2023; VISTO il riscontro fornito in data 26/06/2023 (prot. Corte dei conti n. 2730 del 26.06.2023);

VISTO il decreto n. 7/2023 con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di Consiglio;

UDITO nella camera di consiglio del 20 luglio 2023, il relatore, Referendario Emanuela Friederike DAUBLER.

FATTO

Il Comune di Sinopoli (RC) è stato interessato dalle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023.

Con nota istruttoria prot. n. 2727 del 26/06/2023 di questa Sezione di controllo è stato chiesto al Comune di dimostrare l'intervenuta pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito istituzionale dell'Ente, ove redatta, rilevando che la stessa non risultava pervenuta a questa Sezione, come previsto dalla normativa. L'Ente in riscontro alla citata richiesta istruttoria, in data 26/06/2023, con nota a firma del Sindaco ha fatto presente che il Comune è andato ad elezioni a seguito di scioglimento del Consiglio intervenuto con D.P.R del 27 maggio 2022 e contestuale nomina del Commissario prefettizio. Gli organi elettivi del Comune erano già stati rinnovati in data 7 novembre 2021. Alle circostanze di cui sopra il Sindaco imputa la mancata redazione della relazione di fine mandato.

DIRITTO

A norma dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. La relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni

dalla sottoscrizione e nei tre giorni successivi, la relazione corredata dalla certificazione deve essere trasmessa dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. A ciò si aggiunga che, il dettato normativo, allo scopo di garantire idonee forme di divulgazione nei confronti degli elettori prevede a carico degli enti anche un obbligo di pubblicazione, della relazione e correlata certificazione, sul sito istituzionale dell'ente nei sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione. Nella medesima sede deve essere data evidenza della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta le conseguenze di natura sanzionatoria disciplinate dal comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. 149/2011, a tenore del quale: "In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente". Al riguardo, tuttavia, il Collegio rileva la vigenza della disciplina di sospensione delle sanzioni, per l'anno 2021, per effetto dell'applicazione dell'art. 3 ter del d.l. n. 25 del 5 marzo 2021, convertito dalla legge 3 maggio 2021 n. 58. Con riguardo alla relazione di fine mandato le Sezioni Riunite in speciale composizione (sent. 28/2019) hanno chiarito che essa costituisce "in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridici-economici con i quali i Sindaci dei comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il quinquennio di gestione dell'ente locale con imputazione diretta a quest'ultimo". La relazione de qua viene configurata in termini di "atto formale ad efficacia plurima, nel senso che:

- Deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura;

Deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà

su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggiore peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico finanziaria dell'ente locale".

In tal senso la relazione di fine mandato, quale strumento atto a garantire la massima responsabilizzazione, effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti (in tal senso l'art. 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), da intendere come coordinata alla relazione di inizio mandato, risponde a quel principio di accountability cui sono chiamati gli amministratori locali nei confronti della comunità rappresentata. Emblematica della necessità, avvertita dal legislatore di consentire al cittadino di operare le dovute valutazioni circa l'operato dell'amministrazione uscente al fine della adozione di consapevoli scelte, appare la scansione temporale e procedimentale individuata normativamente. E, infatti, l'art. 4 del D.lgs. 149 del 2011 procede ad individuare non solo i soggetti tenuti ad adempiere ma soprattutto termini stringenti di redazione, certificazione e pubblicazione, in ciò, peraltro, affiancandosi, quale strumento di pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa, agli adempimenti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Alla luce delle richiamate finalità, l'art. 4, comma 4, del succitato d.lgs. 149/2011 individua il contenuto essenziale della relazione nelle principali attività normative e amministrative svolte in costanza di mandato. La stessa, pertanto, deve recare dettagliate informazioni sui seguenti aspetti:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli

output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Sugli aspetti sopra richiamati appare utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte "In realtà la relazione di fine mandato persegue anche un'altra finalità, di rango costituzionale. Il documento, infatti, scatta una fotografia della reale situazione finanziaria dell'ente (...) e, in quest'ottica, essa appare funzionale a responsabilizzare gli amministratori in carica rispetto all'effettiva attuazione degli obiettivi del mandato ricevuto, sotto il profilo della 'legalità contabile, oltre che dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità delle azioni intraprese. Solo valorizzando tale funzione, si comprende il rinvio alla garanzia del "coordinamento della finanza pubblica" e al "rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica", contenuto nella disposizione. È noto che, dopo la riforma del Titolo V e – in particolare – dell'art. 119 Cost., il principio del 'coordinamento della finanza pubblica' e quello 'dell'unità economica e giuridica del Paese' fungano da contraltare alla piena valorizzazione dell'autonomia finanziaria e tributaria, insita nell'assetto policentrico della Repubblica, secondo lo schema voluto dal costituente nel 2001. Spetta, di conseguenza, al legislatore statale dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e del principio autonomistico, al fine di assecondare le imprescindibili esigenze di mantenere l'unitarietà del sistema di finanza pubblica rispetto alla tutela di interessi di rilievo nazionale e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea.(...) In tale ottica, il comma 4 dell'articolato in questione, prescrive che la relazione di fine mandato debba contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato (...) Su tale eredità di natura "contabile-finanziaria" è chiamata a operare, in termini di eventuale correzione, l'amministrazione subentrante, sicché non può che condividersi l'affermazione secondo cui "la ragione di tale istituto risiede nel principio per cui costituisce presupposto del mandato elettivo la salvaguardia statica e dinamica degli equilibri finanziari"; infatti, "un bilancio non in equilibrio e l'assenza di bilancio costituiscono analoghi vulnera alla programmazione delle politiche pubbliche, in relazione alle quali è svolto il mandato elettorale. Quest'ultimo, indipendentemente dalle scelte di cui è espressione, ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell'art. 97, primo comma, Cost." (ancora Corte costituzionale, sentenza n. 228/2017 cit.), ai quali si ispira anche la "contabilità di mandato". Proprio la delineata e complessa natura della relazione de qua giustifica il controllo successivo esercitato dalla Sezione regionale della Corte dei conti (...) Il contenuto della relazione, quindi, potrà essere valutato, in un'ottica di controllo successivo di legalità finanziaria, anche in ordine alla valutazione della 'sana gestione finanziaria' dell'ente che la Sezione regionale normalmente effettua ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266 del 2005. Il controllo sulla relazione di fine mandato rappresenta, in definitiva, l'epilogo dell'intera attività di controllo (di natura finanziaria/sulla gestione) che il legislatore nazionale ha intestato alle Sezioni regionali di controllo, rendendole così responsabili della verifica dell'effettivo perseguimento del principio del buon andamento (così Sezione regionale di controllo Basilicata, deliberazione n. 18 del 12.06.2018), ma anche dell'attuazione degli equilibri di bilancio alla luce di quanto sopra esposto" (SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 28/2019).

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con il d.m. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Al suddetto decreto, sono allegati 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C). Che alla relazione di fine mandato siano strettamente connesse funzioni di trasparenza emerge con evidenza anche dal testo del decreto, laddove si dice che le relazioni "sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo" (art. 3, comma 3).

In tema di sottoscrizione della relazione di cui si tratta, con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso il seguente principio di diritto: "la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione".

Ed ancora in tema di individuazione del soggetto obbligato alla sottoscrizione della relazione di fine mandato nelle ipotesi di annullamento delle operazioni elettorali la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2021/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:

«All'annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell'atto di proclamazione degli eletti si applica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. L'obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al commissario e la relazione dovrà riguardare sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell'annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale».

Relativamente ai termini di sottoscrizione della relazione di fine mandato il Collegio richiama la scansione temporale prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011¹.

Su tale aspetto giova altresì rammentare che con la sentenza n. 5/2021/EL le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, ha innovato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il termine di sottoscrizione della relazione di fine mandato doveva decorrere dalla data delle nuove elezioni, affermando come il suddetto termine, nell'ipotesi di scadenza ordinaria del mandato, invece, decorra dalla data di scadenza di esso. L'innovazione de qua ha lasciato, tuttavia, impregiudicato il termine per la redazione della relazione di fine mandato relativamente alle ipotesi di scioglimento anticipato degli organi elettivi che, dunque, continua ad essere fissato nei "venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni".

Tanto premesso, avuto riguardo al caso di specie, a seguito dell'istruttoria condotta risulta che il Comune di Sinopoli è andato ad elezioni nel 2023 a seguito dello

_

^{1 &}quot;la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"

scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) n.3 del Tuel, intervenuto con D.P.R 27 maggio 2022. Nelle premesse del suddetto decreto si dava atto della circostanza che gli organi elettivi erano stati rinnovati a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi in data 7 novembre 2021. A seguito dello scioglimento è stato nominato un Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune. Il Collegio rileva che la relazione di fine mandato andava redatta sia pure per il ristretto periodo di mandato intercorso. In tal senso le previsioni di cui al d.lgs. 149 del 2011 non introducono deroghe o limitazioni temporali nei casi di scioglimento anticipato ai fini della redazione della relazione di cui si tratta.

Infatti, il comma 3 del succitato decreto che così recita "In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale" impone unicamente di osservare il termine fissato nei "venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni".

La citata norma sebbene chiarisca il termine entro il quale deve intervenire la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno, non altrettanto esplicita è sotto il profilo della individuazione dei soggetti tenuti a tale sottoscrizione. Sul punto soccorre, tuttavia, la Sezione delle Autonomie di questa Corte, che con deliberazione n. 15/2015/QMIG ha chiarito che " tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché, con l'identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l'attività svolta nella consiliatura di cui trattasi. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile

al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011".

Né incide ai fini che qui ci occupano quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie n. 18/2021/QMIG che sotto il profilo dell'organo deputato alla sottoscrizione della relazione di cui si tratta ha demandato tale adempimento al Commissario straordinario dell'ente. E, infatti, occorre tenere ben distinte le due ipotesi di scioglimento anticipato e di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali nei termini evidenziati dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte "Le ineliminabili differenze tra scioglimento anticipato e annullamento giurisdizionale, il primo opera ex nunc e non mette in discussione la genuinità delle operazioni elettorali, il secondo, pur con i temperamenti sopra riferiti circa la validità degli atti posti in essere fino all'annullamento, opera retroattivamente, inducono a condividere le osservazioni della Sezione rimettente intese a reputare non applicabile al caso di specie il principio di diritto affermato da questa Sezione nella ridetta deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG sulla irrilevanza della gestione commissariale ai fini della sottoscrizione della relazione di fine mandato.

Oltre alla già rilevata peculiarità del potere di commissariamento esercitato nel caso di annullamento delle elezioni, che porta a differenziare l'organo straordinario nominato ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 da quello previsto dall'articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è necessario osservare, a sostegno della riferita individuazione del soggetto obbligato rispetto al sindaco, che l'annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali toglie efficacia alla stessa instaurazione del rapporto di servizio onorario perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge (e, infatti, il parere sopra richiamato della I sez. del Consiglio di Stato ragiona in termini di rapporto organico «di fatto»)".

Alla luce di quanto sopra il Collegio rileva l'inosservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento e con essa il conseguente configurarsi dei presupposti per l'applicazione, ad opera dell'ente, delle sanzioni di cui all'art. 4 comma 6 del d.lgs 149 del 2011.

Per quanto attiene alla sanzione contemplata dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, il Collegio, richiamando l'orientamento consolidato di questa Corte, evidenzia

come l'irrogazione della stessa sia di competenza dell'ente locale, in ragione dell'assenza di una norma sostanziale che l'attribuisca espressamente alla Corte dei conti (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2015; Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 5/2021/EL).

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

La violazione, nei termini di cui in motivazione, delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 con le conseguenze sanzionatorie di cui in motivazione.

INVITA

L'Ente ad aggiornare la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti, così come previsto dall'articolo 4 c. 2 del d.lgs. n. 149/2011

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Catanzaro nella camera di consiglio del 20 luglio 2023.

Il Relatore

Emanuela Friederike DAUBLER

Il Presidente

Rossella SCERBO

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO